

**RELAZIONE SU MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L'ANNO 2022 DAGLI EDITORI DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE
GIORNALISTICO E DAI PRESTATORI DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE**

1. Introduzione

Nella presente relazione sono illustrate le modalità e i criteri adoperati per la definizione dell'aliquota relativa al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 da parte dei soggetti che operano nel settore dei servizi resi dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 (di seguito Decreto) con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (di seguito, anche competenze nel settore DDA).

Nel dettaglio, l'art. 4 del richiamato decreto 177/2021 estende l'obbligo di contribuzione previsto dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal Decreto all'Autorità in capo a *editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand.*

La disciplina di cui alla richiamata legge n. 266/2005 precisa che l'entità della contribuzione sia fissata dall'Autorità con propria deliberazione *«nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione».*

L'entità della contribuzione, generalmente indicata come "aliquota contributiva", è data dal rapporto tra la stima dei costi amministrativi che l'Autorità valuta di sostenere nell'anno di riferimento per l'espletamento delle attività relative all'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e la valutazione dei ricavi complessivamente maturati nel mercato di riferimento dai soggetti operanti nel medesimo settore (c.d. base imponibile).

Nel seguito della presente relazione sono, dunque, illustrate dapprima le competenze dell'Autorità in materia di servizi resi dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma

singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del *video on demand* e le relative attività da svolgere nell'anno 2022, con la stima dei conseguenti costi amministrativi, e successivamente le modalità e i criteri con i quali sono stati valutati i ricavi complessivi del settore, che costituiscono la base imponibile.

Infine, sulla base dei dati precedentemente individuati viene determinata l'aliquota contributiva per l'anno 2022.

2. Stima dei costi amministrativi da sostenere nell'anno 2022 per l'esercizio delle competenze dell'Autorità nel settore dei servizi resi dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand

Con l'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 (di seguito Decreto) è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Tale decreto modifica e integra la legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito LDA), attribuendo al contempo nuove e significative competenze di regolazione, vigilanza e sanzionatorie, nonché di risoluzione delle controversie all'Autorità in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

In particolare:

- all'articolo 18-bis, comma 5, LDA, con riferimento al diritto di noleggio, è previsto che la definizione delle modalità di determinazione della remunerazione, in difetto di accordo tra le parti, è rimessa all'Autorità, secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del d. lgs. luogotenenziale n. 440 del 1945, n. 440, il cui meccanismo è risultato scarsamente utilizzato;
- al Titolo I, Capo IV, Sezione II, LDA, dopo l'articolo 43, è inserito l'articolo 43-bis, che, nel recepire l'articolo 15 della Direttiva UE 2019/790, affida rilevanti competenze all'Autorità in materia di determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione: (i) il comma 8 dell'articolo menzionato stabilisce che l'Autorità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, adotta un regolamento per l'individuazione dei "criteri di riferimento" per la determinazione dell'equo compenso; (ii) il comma 10 prevede che, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per la determinazione dell'equo compenso, la quale entro sessanta giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso; (iii) nel caso in cui le parti non addivengono alla stipula del contratto a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorità ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa (comma 11); (iv) la norma dispone poi, al comma 12, che i prestatori di servizi sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata (anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti qualora mandatarî) o dell'Autorità, i dati necessari a determinare la misura



dell'equo compenso. L'Autorità vigila sull'adempimento dell'obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi e, in caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione;

- all'articolo 46-bis, comma 4, LDA, con riferimento al “*compenso adeguato e proporzionato per autori di opere cinematografiche e assimilate*”, è previsto che la definizione delle modalità di determinazione dei compensi, in difetto di accordo tra le parti, è rimessa all'Autorità, secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto*;
- all'articolo 80, comma 2, lett. f), LDA, con riferimento al diritto ad un'equa remunerazione dell'artista, interprete o esecutore, per il noleggio concluso dal produttore con terzi, la definizione delle modalità di determinazione della remunerazione, in difetto di accordo tra le parti, è rimessa all'AGCOM, secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto*, in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del d.lgs luogotenenziale n. 440 del 1945, n. 440;
- all'articolo 84, comma 4, LDA, è previsto che il compenso per artisti interpreti ed esecutori per le utilizzazioni delle opere cinematografiche e assimilate, in difetto di accordo tra le parti, è stabilito dall'Autorità, secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto*, in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del d.lgs luogotenenziale n. 440 del 1945, n. 440;
- è introdotto il nuovo Titolo II-*quater* LDA, “Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*” che recepisce l'articolo 17 della Direttiva UE 2019/790 e si compone degli articoli dal 102-*sexies* al 102-*decies*. All'articolo 102-*decies* è previsto che tali prestatori di servizi istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine, l'AGCOM adotta apposite linee guida. Inoltre, fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, la decisione adottata dal prestatore a seguito del predetto reclamo può essere contestata con ricorso presentato all'Autorità, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto*;
- al Titolo III, Capo II, Sezione I, LDA, è previsto l'inserimento degli articoli da 110-*ter* a 110-*septies*. L'articolo 110-*ter* prevede che, in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di *video on demand*, ciascuna delle parti, ai fini della definizione dell'accordo, può chiedere l'assistenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. Il successivo articolo 110-*quater*, comma 4, prevede inoltre che l'Autorità vigila sull'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, con la facoltà di imporre una sanzione amministrativa in caso di inadempienza, fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Ancora, l'articolo 110-*sexies* prevede che, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-*quater* e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-*quinques*, ciascuna delle parti può

rivolgersi ad AGCOM, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto*;

- dopo l'articolo 180-*bis* LDA è inserito il nuovo articolo 180-*ter* concernente le licenze collettive con effetto esteso che consentirà ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolare dei diritti di svolgere un'attività di intermediazione anche per quanto concerne i diritti dei c.d. apolidi, ossia i titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a nessuna *collecting*, ferme restando le garanzie circa la possibilità dei titolari dei diritti di escludere le loro opere dall'applicazione del meccanismo. Anche in questo caso le disposizioni introdotte rimandano a un regolamento dell'Autorità, da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione dei criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, le misure di pubblicità adeguate per informare della possibilità di concedere tali licenze e le relative modalità nonché la procedura con cui può essere esercitata la facoltà di esclusione del meccanismo di concessione di licenze menzionato;
- l'articolo 2 del *Decreto* prevede, infine, che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, trasmette alle Camere una relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori.

Come emerge dalla descrizione delle norme introdotte o modificate dal *Decreto*, l'Autorità è stata investita di una serie di nuove e importanti competenze regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie, nonché di risoluzione delle controversie, tutte riconducibili all'ambito della tutela del diritto d'autore, ma che vanno al di là delle competenze esercitate in forza del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera 680/13/CONS e s.m.i.

2.1. Descrizione delle attività dell'Autorità nell'anno 2022

Sulla base del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorità ha individuato il programma delle attività che devono essere svolte nell'anno corrente ai fini dell'esercizio delle competenze attribuitele dal d.lgs. n. 177/2021, che riguarda la realizzazione dei procedimenti finalizzati all'approvazione dei regolamenti attuativi del decreto.

Nel dettaglio, il programma delle attività, avviato dall'inizio del 2022 che l'Autorità conta di realizzare entro la fine del corrente anno possono essere declinate secondo tre principali linee di intervento.

1. In primo luogo, l'Autorità ha indetto, con la delibera n. 195/22/CONS, una consultazione pubblica sull'implementazione dell'articolo 43-*bis* della legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633 - LDA relativo alla determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico.
2. Il secondo filone di intervento avviato dall'Autorità interessa l'attuazione della l'art. 102-*decies* della legge sul diritto d'autore, relativo ai meccanismi di reclamo degli utenti per la disabilitazione dell'accesso o la rimozione di contenuti da essi caricati online. A tal

fine, l'Autorità procederà alla definizione e sottoposizione a consultazione pubblica delle Linee guida concernenti i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, nonché un regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti.

3. Con riferimento, infine, alla terza linea di intervento, l'azione dell'Autorità riguarda, in particolare, le nuove disposizioni di cui agli artt. 110-ter, *quater*, *quinquies* e *sexies* della legge sul diritto d'autore (LDA), cui si aggiunge la previsione di cui all'art. 180-ter, in materia di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Più nello specifico, l'azione dell'Autorità si concretizzerà nella emanazione delle disposizioni attuative delle previsioni relative alla risoluzione delle controversie in materia di obblighi di comunicazione e informazione in capo ai soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti, nei confronti degli autori e degli artisti interpreti o esecutori (art. 110-*quater*).

Sempre con riferimento alle attività direttamente conseguenti dal nuovo quadro normativo, va inoltre considerato come, oltre all'attività di regolamentazione, le nuove norme abbiano determinato un aumento significativo delle segnalazioni, da cui deriva una complessa e onerosa attività di vigilanza.

Tali interventi regolamentari sono preceduti da una intensa analisi giuridica sia a livello europeo sia a livello di norme nazionali, finalizzata a definire correttamente e coerentemente il complesso quadro di competenze attribuito all'Autorità.

2.2. Stima dei costi per lo svolgimento delle attività

Le attività sopra descritte, sebbene afferenti in via principale alle competenze della Direzione servizi digitali dell'Autorità, investono, per specifici profili, anche le competenze di altre strutture dell'Autorità. Pertanto, per la complessità della materia e l'onerosità delle attribuzioni che ne derivano, con determina n. 3/22/SG è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo principale di supportare la Direzione servizi digitali dell'Autorità nello studio e nella redazione dei regolamenti.

Il gruppo di lavoro costituito con determina n. 3/22/SG, sopra richiamato, è coordinato dal Direttore della Direzione servizi digitali e prevede la partecipazione di 6 unità di personale assegnate ad altri Uffici dell'Autorità. Poiché sulla base della programmazione delle attività da svolgere è possibile ipotizzare che ciascuna unità dedichi mediamente circa il 20% del proprio tempo lavorativo alle attività del gruppo di lavoro, l'assorbimento delle risorse per tale attività è stimato in 1,2 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* – FTE.

A tali risorse, va aggiunto l'impiego di ulteriori 14 unità di personale della Direzione servizi digitali che, pur non partecipando direttamente alle attività del gruppo di lavoro, sono comunque parzialmente applicate alle attività in materia di DDA con una percentuale media di applicazione stimabile tra il 30% e il 35% della propria attività lavorativa, corrispondente a circa 4,6 risorse FTE. Pertanto, l'ammontare delle risorse direttamente assorbite dall'esercizio delle competenze in parola è pari a 5,8 FTE.

Infine, la stima delle risorse complessivamente destinate allo svolgimento delle attività derivanti dall'esercizio delle nuove competenze in materia di DDA deve tener conto anche della quota dei

costi delle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”)¹ la cui attività – pur non essendo direttamente riconducibile alle sopra richiamate competenze – risulta comunque necessaria e funzionale allo svolgimento di tutte le competenze istituzionali dell’Autorità e, dunque, va distribuita in quota-parte anche all’esercizio delle competenze in materia di DDA.

La quantificazione di tali risorse è espressa in termini di FTE e valorizzato, sulla base dell’ultima Rendicontazione disponibile (cfr. Rendiconto 2021), con un coefficiente di correlazione pari a circa 0,8: ovvero, detto in altri termini, per ogni risorsa FTE direttamente applicata all’esercizio di una delle competenze dell’Autorità, risulta un assorbimento di 0,8 risorse, sempre in termini di FTE, di personale incardinato presso le strutture cd. trasversali.

Considerato, dunque, che l’ammontare delle risorse direttamente attribuite alle competenze in materia di DDA è pari a 5,8 FTE, l’ammontare delle risorse, espresse sempre in termini di FTE convenzionalmente attribuibili all’esercizio di tali competenze è pari a circa 4,6 FTE.

Pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato, la valorizzazione complessiva delle risorse direttamente ed indirettamente applicabili all’esercizio delle competenze in materia di DDA è quantificabile in 10,4 FTE.

In termini economici, sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio approvato relativo all’esercizio contabile 2021², il costo lordo onnicomprensivo di una unità espressa in termini di unità di FTE – inclusivo, dunque sia delle spese di personale e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, nonché della corrispondente quota dei costi di funzionamento generale dell’Amministrazione (oneri di locazione sede, spese di manutenzione, utenze, servizi informatici, etc.) – è valorizzabile in circa 190 mila euro³.

Complessivamente, dunque, l’ammontare dei costi che si prevede di sostenere per l’esercizio delle competenze in materia di DDA può essere stimato nell’ordine di circa 2 milioni di euro.

3. Stima della base imponibile

Con riferimento alla quantificazione della base imponibile, occorre anzitutto premettere che, essendo quello in questione il primo provvedimento volto alla riscossione del contributo dovuto all’Autorità da parte dei soggetti che operano nel settore dei servizi resi dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del *video on demand*, non si dispone delle

¹ Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e relativo staff, Gabinetto, Segretariato Generale, Servizio sistema dei controlli interni, Servizio giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio affari generali e contratti

² Cfr. delibera n. 208/22/CONS del 23 giugno 2022 recante approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio 2021 e, in particolare, l’allegato 2, tabelle A.1 e A.2, della Relazione illustrativa.

³ Tale valore è stato determinato, sottraendo all’ammontare delle spese sostenute nel 2021, pari complessivamente a 75,150 milioni di euro, l’importo delle spese dirette – ovvero le spese sostenute dalle diverse unità organizzative dell’Autorità per lo svolgimento delle specifiche attività attribuitele con riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui oneri più rilevanti riguardano la certificazione dei documenti di contabilità regolatoria, i trasferimenti ai Corecom per l’esercizio delle funzioni ad esse delegate; oneri per l’acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di radiotelevisione, ecc. – pari a 7,975 milioni di euro e dividendo tale importo, pari a 67,175 milioni, per il numero complessivo delle risorse umane incardinate in Autorità al 31-12-2021, pari a 352 unità.

dichiarazioni contributive degli operatori del settore per gli anni precedenti e, pertanto, non si può che procedere ad una valutazione di stima dei ricavi assoggettabili alla contribuzione.

Dagli studi di settore disponibili, quale ad esempio “I contenuti digitali in Italia: mercato e *trend* innovativi” [marzo 2022] svolto, con il patrocinio dell’Autorità, dal Dipartimento di Ingegneria gestionale (DIG) del Politecnico di Milano, e dalle analisi e approfondimenti effettuati dall’Autorità, a partire dai dati raccolti nell’Informativa Economica di Sistema e per la quantificazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni, i ricavi complessivi del settore sono stimati in circa 1 miliardo di euro.

Tale stima è stata individuata a partire dai ricavi realizzati nel territorio italiano per lo sfruttamento *online* di opere audiovisive, opere musicali, *news* e *ebook*, così come valorizzati nello studio del Politecnico, opportunamente rettificati per tener conto di quote di ricavi ascrivibili all’ambito del settore *media* oggetto del contributo già definito con la delibera n. 377/21/CONS.

4. Calcolo dell’aliquota contributiva

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 2 mln di euro e i ricavi del settore sono stimabili in 1,0 miliardo di euro.

Dal suddetto rapporto deriva un’aliquota contributiva pari al 2 per mille dei ricavi realizzati per la fornitura dei servizi resi dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, e come risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.

Tale valore è compatibile con l’art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che l’Autorità può fissare l’aliquota contributiva nel limite massimo del 2 per mille.